



ALLEGATO B alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015

REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n. 10)

Parere n. 533 in data 01/07/2015

Oggetto: Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260).
Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 – 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267).
Progetto di variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava “Ai Santi” e alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 della cava “Golfetto”, con contestuale ampliamento delle cave “Ai Santi” e “Golfetto”.
Comune di localizzazione: Nervesa della Battaglia (TV). Comune interessato: Spresiano (TV).
Procedura di V.I.A. e autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999.

1. PREMESSA

In data 17/12/2008 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla ditta Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260), congiuntamente con la ditta Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 – 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e autorizzazione dell'intervento, ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999, acquisita con protocollo regionale n. 673088.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 08/04/2015, è stato espresso ad unanimità dei presenti parere non favorevole (n. 517) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità, ambientale sul progetto in esame, per le seguenti motivazioni:

- l'istanza presentata congiuntamente dalla Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260) e dalla Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 – 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267), in data 17/12/2008 con prot. n. 673088, risulta non ammissibile poiché in contrasto con quanto previsto all'art. 13 della L.R. n. 44/1982 e la L.R. n. 5/2000.

Nel Comune di Nervesa della Battaglia, infatti, da un lato la superficie destinabile all'attività di cava (4% - per la compresenza di ghiaia, sabbia e argilla - della superficie definita zona omogenea E, ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444) è risultata pari a 1.175.440 mq, dall'altro la superficie già occupata da cave, tenuto conto dell'autorizzazione della cava denominata “Madonna” con D.G.R. n. 214 del 26/02/2013, è pari a 1.175.439 mq. Dalla differenza delle superficie il residuo disponibile per l'attività di cava ammonta pertanto a 1 mq.

Il computo è stato effettuato secondo la prassi consolidata di calcolo utilizzata dalla Regione Veneto - Sezione regionale Urbanistica, con le modalità previste dalla D.G.R. n. 968/2010, e comunicata dalla Direzione regionale Gestione e Georisorse con nota prot. n. 577000 del 22/12/2012 e poi ribadita con nota dalla Sezione Geologia e Georisorse con n. 535288 in data 15/01/2014.

Per quanto sopra, in Comune di Nervesa della Battaglia, non è consentito alcun ampliamento di cava in termini di superficie di scavo.

Con nota n. 176051 in data 27/04/2015, gli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso, alla ditta Mosole S.p.A. e alla ditta Superbeton S.p.A., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015**

pag. 2/11

Con nota in data 22/05/2015 (acquista al protocollo regionale n. 217259 in data 25/05/2015), le Ditte proponenti hanno depositato la documentazione a riscontro dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (inviata dal Settore V.I.A. con nota in data 27/04/2015 - protocollo regionale n. 176025).

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'area interessata dal progetto di ampliamento delle cave "Ai Santi" e "Golfetto" è ubicata nel Comune di Nervesa della Battaglia.

Il progetto ha come obiettivo l'ampliamento della superficie di scavo da un sito precedentemente autorizzato all'attività di estrazione allargandone il perimetro.

La Commissione regionale V.I.A. conformemente alle conclusioni istruttorie precedentemente riportate si è pronunciata ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/90 .

Con comunicazione in data 27/07/2015 prot. n. 176051 il Presidente della Commissione regionale V.I.A. comunicava ai proponenti i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

I proponenti con comunicazione acquisita al protocollo regionale n. 217259 in data 25/05/2015 hanno preso atto di quanto comunicato e richiesto che l'istanza sia considerata per il solo primo punto della richiesta originaria ovvero: 1- Variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 della cava "Golfetto".

Le Ditte quindi rinunciano all'ampliamento richiesto al punto 2 della richiesta originaria, datata dicembre 2008, riconducendo l'istanza a condizioni di accoglibilità.

In conclusione le Ditte richiedono l'approvazione della sola parte afferente al punto n. 1 dell'istanza originaria presentata in data 17/12/2008, prot. n. 673088.

3. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

La documentazione presentata risulta completa e correttamente articolata.

Il progetto dell'attività estrattiva ha considerato tutti gli elementi necessari alla valutazione di compatibilità dell'intervento prospettato nei confronti dei vincoli vigenti sul territorio e della normativa di settore.

Per quanto riguarda lo Studio di Impatto Ambientale risulta che:

- il Quadro Programmatico esamina in modo adeguato gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all'area d'intervento.

NOTA ISTRUTTORIA

Si rilevano ancora elementi ostativi per la realizzazione delle opere in esame come di seguito approfondito.

In base alla nota del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Geologia e Georisorse protocollo n. 535288 del 15/12/2014 ed in base alla documentazione in atti, la domanda risulta non ammissibile poiché in contrasto con quanto previsto all'art. 13 della L.R. n. 44/1982 e la L.R. n. 5/2000.

La superficie complessiva delle aree di cava da computare nel calcolo del 4% (compresenza di ghiaia+sabbia e argilla) della superficie definita zona omogenea E ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, per una istanza antecedente, è risultata pari a 1.175.439 mq, con il residuo di 1 mq rispetto ai 1.175.440 mq corrispondenti al 4% della superficie di zona definita E dal vigente strumento urbanistico del Comune di Nervesa della Battaglia

Il computo era stato effettuato secondo la prassi consolidata di calcolo utilizzata dalla Regione Veneto, Direzione regionale Urbanistica, con le modalità previste dalla D.G.R. n. 968/2010, e comunicata dal Dirigente del Settore Gestione e Tutela delle Risorse Geologiche con nota prot. n. 577000 del 22/12/2012 all'unità complessa V.I.A. e poi ribadita con nota prot. n. 535288 del 15/12/2014.



ALLEGATO B alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015

pag. 3/11

Per quanto sopra, in Comune di Nervesa della Battaglia, non è ulteriormente consentito alcun ampliamento di cava in termini di superficie di scavo.

- il Quadro Progettuale è stato redatto nel rispetto delle normative in materia attualmente in vigore, pur tuttavia si rilevano elementi ostativi per la realizzazione delle opere in esame come di seguito approfondito.

NOTA ISTRUTTORIA

A seguito della rinuncia al punto 2 dell'istanza originaria (datata dicembre 2008) e la richiesta di approvazione del solo punto 1 della medesima avanzata dalle Ditte con prot. n. 217259 in data 25/05/2015, il progetto presentato non prevede né ampliamenti areali né volumetrici. Trattasi della modificazione in riduzione degli scavi attualmente autorizzati a mantenimento di un rilevato in essere, posto a tutela del sedime di due metanodotti;

- il Quadro Ambientale è stato sviluppato in modo adeguato l'analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti che l'opera potrebbe generare nei confronti dell'ambiente circostante, non riscontrando particolari problemi di influenza, pur tuttavia si rilevano elementi ostativi per la realizzazione delle opere in esame come di seguito approfondito.

NOTA ISTRUTTORIA

Dalle valutazioni effettuate sullo Studio di Impatto Ambientale e sull'analisi della matrice delle interrelazioni potenziali, della matrice di rilevanza ambientale degli impatti e della matrice di valutazione finale dell'impatto ambientale, risulta che gli impatti indotti dall'intervento, anche a seguito della rinuncia al punto 2 dell'istanza originaria e la richiesta di approvazione del solo punto 1 della medesima, non risultano significativi.

4. PRONUNCIAMENTO COMMISSIONE REGIONALE V.I.A. IN DATA 08/04/2015 E CONTRODEDUZIONI DEI RICHIEDENTI (art. 10 bis L. 241/90)

La Commissione regionale V.I.A. conformemente alle conclusioni istruttorie precedentemente riportate si è pronunciata ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/90.

Con comunicazione in data 27/04/2015 prot. n. 176051 il Presidente della Commissione regionale V.I.A. comunicava ai proponenti i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

I proponenti con comunicazione acquisita al protocollo regionale n. 217259 in data 25/05/2015 hanno preso atto di quanto comunicato e richiesto che l'istanza sia considerata per il solo primo punto della richiesta originaria ovvero: 1 - Variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 della cava "Golfetto".

Le Ditte quindi rinunciano all'ampliamento richiesto al punto 2 della richiesta originaria, riconducendo l'istanza a condizioni di accoglibilità.

I proponenti, inoltre, considerato che l'istanza era stata presentata sia per la compatibilità ambientale che per l'autorizzazione ha allegato le nuove tavole grafiche attinenti al solo punto n. 1 dell'istanza originaria, datata dicembre 2008:

- Tav. P1- corografia di inquadramento aerofotografico.
- Tav. P2 – inquadramento dell'area di intervento su mappa catastale
- Tav. P3 – planimetria dei progetti di coltivazione autorizzati esauriti
- Tav. P4 – planimetria dei progetti di coltivazione in variante
- Tav. P5a – sezioni del progetto di coltivazione: 1 – 7
- Tav. P5b – sezioni di coltivazione: 8 – 13
- Tav. P6 – planimetria del progetto di ricomposizione ambientale
- Tav. P7 – sezioni tipo del progetto di ricomposizione ambientale ai sestri d'impianto.

NOTA ISTRUTTORIA

Ai fini autorizzativi del solo punto 1 dell'istanza, originaria si provvede con integrazioni e modifiche alle D.D.G.R. di autorizzazione in essere per le cave "Ai Santi" e "Golfetto", fermo restando le medesime e la

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015**

pag. 4/11

correlata documentazione progettuale. Conseguentemente ai fini autorizzativi verranno autorizzate solo alcune tavole come di seguito specificato.

Per quanto attiene alla valutazione ambientale viene considerata la documentazione presentata per la sola parte afferente al punto 1 dell'originaria istanza.

Per quanto attiene agli aspetti autorizzativi si dovranno considerare gli elaborati Tav. P4 – P5a – P5b – P6 – P7 presentati al prot. n. 217259 in data 25/05/2015. Tali elaborati, per quanto attiene strettamente al solo diaframma esistente posto a tutela del sedime dei due metanodotti, sono da ritenersi prevalenti sugli altri elaborati del progetto autorizzato.

5. VINCOLO PAESAGGISTICO

Le autorizzazioni di cava in essere "Ai Santi" e "Golfetto" risultano autorizzate ai fini paesaggistici.

Successivamente la Direzione regionale Geologia con comunicazione prot. n. 690358 in data 07/10/2005, trasmessa anche al Ministero dell'Ambiente, Provincia e Comuni, ha rilevato che il Canale Piavesella posto nelle vicinanze delle due cave non risulta inserito nell'elenco degli idronimi interessati da vincolo paesaggistico, ne risulta individuato tra i contesti vincolati ai sensi della D.Lgs. n. 42/2004.

Successivamente la Direzione regionale Urbanistica si è pronunciata con nota prot. n. 379572 del 13/07/2009 segnalando che l' " *intervento non sembra essere soggetto ai disposti di cui al D.Lgs. n. 42/2004, art. 134* " .

Per quanto attiene all'ampliamento segnala, inoltre, l'esistenza di un pregio scenico. A tal riguardo si rileva che le Ditte hanno rinunciato all'ampliamento.

La variante richiesta attiene alla sola conservazione di un modesto rilevato entro l'area di scavo collocato a cavallo fra le due cave posto a protezione degli esistenti metanodotti.

Occorre quindi prendere atto che il contesto non è paesaggisticamente vincolato.

Con Decreto n. 196 del 24/09/2013 la Direzione regionale Geologia prescriveva alle Ditte di utilizzare la rete cartesiana di riferimento predisposta dalla Provincia di Treviso per qualsiasi adeguamento o aggiornamento dei progetti già autorizzati ovvero per ogni ed eventuale ampliamento delle cave.

Occorre precisare a riguardo che nel caso di specie non trattasi di ampliamento e che l'istanza presentata dalla ditta precede il citato Decreto n. 196/2013.

6. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le Zone di Protezione Speciale. I Siti Natura 2000 più vicini all'area di progetto risultano essere il SIC/ZPS IT3240030 " *Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia* " ed il SIC IT3240004 " *Montello* " .

Nello specifico i siti Natura 2000 SIC/ZPS IT3240030 " *Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia* " ed il SIC IT3240004 " *Montello* " , si collocano, rispettivamente, ad una distanza minima pari a 2.020 ml e a circa 3.680 ml rispetto al sito di cava.

Al progetto originario, datato dicembre 2008, è allegata una " *Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale* " redatta seguendo le linee guida dell'allegato A della D.G.R. n. 3173/2006. La valutazione si conclude dichiarando che non vi sono incidenze ambientali significative del progetto sui siti Natura 2000 più prossimi.

La Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi in data 24/06/2009 prot. n. 341783 ha richiesto integrazioni e chiarimenti.

I proponenti con comunicazione acquisita al protocollo regionale n. 217259 in data 25/05/2015 hanno preso atto di quanto comunicato e richiesto che l'istanza sia considerata per il solo primo punto della richiesta originaria ovvero: 1- Variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 della cava "Golfetto".

Le Ditte quindi rinunciano all'ampliamento richiesto al punto 2 della richiesta originaria, datata dicembre 2008, riconducendo l'istanza a condizioni di accogliabilità.

Le Ditte non hanno risposto alla richiesta di chiarimenti in quanto hanno rinunciato all'ampliamento areale e volumetrico richiesto e ricondotto l'istanza alla rinuncia di uno scavo già autorizzato (rinuncia all'asporto di un rilevato terroso soprastante due linee di metanodotto) .

Occorre quindi rilevare che:



ALLEGATO B alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015

- quanto richiesto dalle Ditte risulta in riduzione dell'autorizzato e teso al solo mantenimento di un rilevato esistente posto a tutela dei metanodotti;
- la non asportazione del rilevato e il mantenimento dello status quo comporta la totale eliminazione degli impatti ambientali in merito all'oggetto dell'istanza;
- il sito ricade all'esterno di ambito Rete Natura 2000 e posto ad adeguata distanza dai medesimi;
- nelle adiacenze del sito per l'ampliamento volumetrico di una cava (Beton Candeo - Cava "S. Agostino") sono state stabilite dalla Direzione regionale competente le seguenti prescrizioni:
 1. prima dell'inizio lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore polveri;
 2. i tempi di esecuzione dei lavori siano brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro-faunistiche presenti;
 3. durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore; siano utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
 4. durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
 5. l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
 6. la progettazione del verde sia eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive;
 7. sia eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

In base alle disposizioni della D.G.R. n. 2299/2014 alla struttura VAS VINCA NUUV spetta l'esercizio dell'attività istruttoria per la valutazione di interventi piani e progetti di competenza di altre strutture regionali esclusivamente nei casi in cui la procedura di valutazione di incidenza sia necessaria.

Per gli interventi, piani e progetti riferibili ai casi di esclusione di cui al Paragrafo 2.2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 2299/2014 l'autorità competente all'approvazione verifica l'effettiva non necessità della procedura per la Valutazione d'Incidenza Ambientale.

Stante la natura dell'istanza tesa alla non realizzazione di un intervento potenzialmente generatore di impatti, si ritiene di poter accogliere la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale, così come originariamente dichiarata dalle Ditte con le prescrizioni stabilite per l'adiacente intervento posto in capo ad una diversa ditta e precedentemente citato.

7. VALUTAZIONI FINALI

Non risultano pervenute osservazioni o controdeduzioni contenenti elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento

Trattasi di adeguamento progettuale in riduzione, con rinuncia all'ampliamento, a recepimento di quanto evidenziato dalla Commissione regionale V.I.A. in data 08/04/2015.

Dato atto delle modifiche progettuale introdotte in riduzione che si accolgono, in adeguamento al pronunciamento della Commissione regionale V.I.A. in data 08/04/2015, all'interno del sub-procedimento di cui all'art. 10-bis della L. n. 241/1990,

Il sub-procedimento citato, si ritiene superato a seguito dei contenuti presentati dalle Ditte e compreso nel parere che sarà di seguito espresso

L'esame dettagliato dei piani territoriali, compreso il PAT approvato successivamente alla presentazione dell'istanza, non ha messo in evidenza vincoli sostanziali che possono precludere la riduzione di cava richiesta.

L'istanza presentata è normata dalla L.R. n. 44/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" risulta coerente con le statuizioni della medesima e ss.mm.ii..

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015**

pag. 6/11

La Sezione Urbanistica regionale ha provveduto alla rilevazione della superficie agraria comunale disponibile per le attività di cava ai sensi della L.R. n. 44/1982 e dell'art. 34 della L.R. 28/01/2000 n. 5 così come modificato dall'art.6 della L.R. 13/09/2001 n.27.

L'area di cava (area di effettivo scavo) resta immutata rispetto alle autorizzazioni in essere. Parimenti resta immutata l'area della cava (area di cava, più pertinenze).

Si richiama quanto precedentemente evidenziato.

Il punto 1 dell'istanza risulta ammissibile e ambientalmente migliorativo rispetto all'autorizzato.

Viene accolta la rinuncia al punto 2 dell'istanza afferente l'ampliamento delle due cave "I Santi e Golfetto" come richiesto dalle Ditte. L'intervento prospettato, con le prescrizioni stabilite, non risulta esprimere impatti ambientali significativi negativi.

Dallo SIA e dalla V.Inc.A. e dalla documentazione presentata emerge, la compatibilità dell'intervento richiesto con i valori ambientali espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona e l'ammissibilità del medesimo anche per gli aspetti giuridico - amministrativi, economici, tecnici e minerari.

Non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento richiesto al punto 1 dell'istanza.

Si provvede quindi integrando e modificando le delibere di autorizzazione in essere relative alle due cave citate.

Si rileva inoltre che, presso la Direzione Geologia e Georisorse, la Ditta Superbeton SpA ha presentato istanza di proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione della cava Golfetto. Ad oggi la richiesta è in fase di istruttoria.

In conclusione le Ditte richiedono l'approvazione della sola parte afferente al Punto n. 1 dell'istanza originaria presentata in data 17/12/2008, prot. n. 673088. Trattasi nel concreto di variante non sostanziale in riduzione e a seguito della sopravvenuta impossibilità di spostamento dei metanodotti esistenti.

8. CONCLUSIONI

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- la parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- la L.R. 07/09/1982, n. 44 - Norme per la disciplina dell'attività di cava;
- la D.G.R. n. 652 del 20/03/2007 - Determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 07/09/1982, n.44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati;
- il D. Lgs. 30/05/2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. n. 761 del 15/03/2010;
- il D. Lgs. n. 42/2004 in materia paesaggistica;
- il P.T.R.C.; il P.T.C.P. della Provincia di Treviso; gli strumenti urbanistici (P.R.G./P.A.T.) dei Comuni di Nervesa della Battaglia;
- il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. n. 3173/2006 relativi alla Rete Natura 2000;
- il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25/11/1996, n. 31 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- il R.D. 3267/1923 concernente il vincolo idrogeologico;
- esaminate l'autorizzazione vigente relativa alla cava Golfetto ubicata in Comune di Nervesa della Battaglia autorizzata alla Ditta Superbeton SpA (D.G.R. n. 1016 del 02/04/1998, la D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005, il Decreto n. 43 del 04/03/2009 ed il Decreto 196 del 24/09/2013).
- esaminate l'autorizzazione vigente relativa alla cava Ai Santi ubicata in Comune di Nervesa della Battaglia autorizzata alla Ditta Mosole SpA (D.G.R. 1465 del 21/06/2005 e Decreto 196 del 24/09/2013);
- esaminata la documentazione presentata in data 17/12/2008 prot. n. 673088 e ss.mm.ii.; la documentazione integrativa presentata in data 25/05/2015 prot. n. 217259 e allegate tavole P1, P2, P3, P4, P5A, P5B, P6 e P7; le Ditte con la documentazione integrativa hanno preso atto di quanto comunicato dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90. e richiesto che l'istanza sia considerata per il solo primo punto della richiesta originaria ovvero: 1- Variante alla

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015**

pag. 7/11

D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della Cava “Ai Santi” e alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 della Cava “Golfetto”;

- rilevato che trattasi di adeguamento progettuale in riduzione, con rinuncia all’ampliamento, a recepimento di quanto evidenziato dalla Commissione regionale V.I.A. in data 08/04/2015;
- vista la Comunicazione della sezione Geologia e Georisorse prot. n. 535388 in data 15/12/2014 relativa alla non disponibilità di area di cava (area di scavo) da destinarsi alla coltivazione di cave in Comune di Nervesa della Battaglia;
- visto quanto precedentemente evidenziato relativo alla non esistenza sul sito delle cave Golfetto - Ai Santi di vincoli paesaggistici ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.
- valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell’ambiente;
- preso atto che l’interesse minerario espresso dal progetto risulta compatibile con gli altri interessi pubblici espressi dal contesto in cui è inserito l’intervento;
- valutate le valenze socio economiche espresse dall’intervento e accertato che le scelte e le considerazioni prospettate con le prescrizioni stabilite, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione;
- per quanto attiene alla valutazione ambientale viene considerata la documentazione presentata per la sola parte afferente al punto 1 dell’originaria istanza, così come richiesto dalle Ditte con la comunicazione avente prot. n. 217259 in data 25/05/2015.
- ai fini autorizzativi del solo punto 1 dell’istanza originaria si provvede con integrazioni e modifiche alle DD.G.R. di autorizzazione in essere per le cave “Ai Santi” e “Golfetto”. Tutto ciò fermo restando le medesime autorizzazioni in essere e la correlata documentazione progettuale.
- ai fini autorizzativi (integrazioni e modifiche) vengono considerate solo le seguenti tavole inviate dalla Ditta al prot. n. 217259 in data 25/05/2015:
 - Tav. P4 – planimetria dei progetti di coltivazione in variante;
 - Tav. P5a – sezioni del progetto di coltivazione: 1 – 7;
 - Tav. P5b – sezioni di coltivazione: 8 – 13;
 - Tav. P6 – planimetria del progetto di ricomposizione ambientale;
 - Tav. P7 – sezioni tipo del progetto di ricomposizione ambientale ai sestri d’impianto.
- gli elaborati precedentemente citati, per quanto attiene strettamente al solo diaframma esistente posto a tutela del sedime dei due metanodotti, prevalgono sugli altri elaborati di progetto;

tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente della Commissione e l’Arch. Gianluca Faoro, Componente esperto della Commissione), esprime all’unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame (Punto 1 dell’istanza - variante alla D.G.R. n. 1465 del 21 giugno 2005 della Cava Ai Santi e alla D.G.R. n. 2897 dell’11 ottobre 2005 della cava Golfetto), presentato dalla Ditta Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260) e dalla Ditta Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 – 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267), con le prescrizioni di seguito indicate:

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, così come modificati e integrati dalle prescrizioni stabilite si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta;
2. Prima dell’inizio lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
3. I tempi di esecuzione dei lavori siano brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro-faunistiche presenti;

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015**

4. Durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore; siano utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
5. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
6. L'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
7. La progettazione del verde sia eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive;
8. Sia eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti;
9. Gli automezzi per il trasporto dei materiali da e verso la cava dovranno esprimere lo standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l'evolversi degli standard di omologazione Europei;
10. Durante i lavori di coltivazione (estrazione, prime lavorazioni e ricomposizione ambientale) dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità e rumorosità entro i limiti consentiti, anche al fine di evitare disturbo agli habitat naturali;
11. La manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava (estrazione, prime lavorazioni e ricomposizione ambientale) dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente. I macchinari dismessi e non più utilizzabili e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area delle cave;
12. I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento; Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
13. La Regione, tramite la Sezione Regionale Geologia e Georisorse, opererà affinché l'intervento autorizzato proceda nell'attività di coltivazione e ricomposizione con gli assestamenti, adeguamenti e con le varianti non sostanziali ritenute utili ai sensi della D.G.R. n. 652/07 e D.G.R. n. 761/2010. Parimenti la Ditta potrà richiedere l'applicazione di quanto stabilito dalle medesime D.G.R.;
14. La Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. n. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. n. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgono ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali.
15. Qualora, durante le attività di coltivazione della cava, emergano ritrovamenti archeologici i lavori di coltivazione dovranno essere immediatamente sospesi sui luoghi del ritrovamento. Dovrà inoltre essere inviata immediata comunicazione, accompagnata da documentazione fotografica, sia alla Sovrintendenza competente che alle autorità di vigilanza. La Sovrintendenza per i Beni Archeologici provvederà ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e delle vigenti norme;
16. Si da atto che le aree di cava Ai Santi e Golfetto non sono paesaggisticamente vincolate ai sensi D. Lgs. n. 42/2004.

La medesima Commissione regionale V.I.A, opportunamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. dal delegato dal delegato dal Sindaco del Comune di Spresiano, dal Dirigente del Settore Gestione Rifiuti della Sezione Regionale Tutela Ambiente e dal Direttore della Sezione Regionale Geologia e Georisorse, richiamato quanto precedentemente riportato, visto e preso atto del parere

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015**

pag. 9/11

favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale precedentemente reso, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico, economico ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullatenente, assenti di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime all'unanimità dei presenti, (assenti il Sindaco del Comune di Nervesa della Battaglia, il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica ed il Direttore della Sezione Regionale Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso – Genio Civile e Forestale)

parere favorevole

- a) all'autorizzazione di Variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 di autorizzazione della cava "Ai Santi" sita in Comune di Nervesa della Battaglia, autorizzata alla Ditta Mosole SpA, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e in conformità al Punto 1 dell'istanza acquisita al prot. n. 673088 in data 17/12/2008 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 217259 in data 25/05/2015, come di seguito indicato:
- a.1) revocare la lettera m) del punto 4 della D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 che così recita:
"provvedere allo spostamento o approfondimento delle due condotte di metanodotto nel tratto in comune con la Cava Golfetto e, fatte salve le condizioni di sicurezza nei confronti delle opere medesime, alla rimozione del diaframma ghiaioso esistente previo raccordo lineare con il fondo cava della contigua cava."
 - a.2) Modificare e integrare la D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 al punto 4 sostituendo alla lettera m) revocata come da precedente punto 1, quanto di seguito riportato:
 - "m) la Ditta dovrà mantenere il diaframma esistente posto a tutela del sedime dei due metanodotti come evidenziato dagli elaborati Tav. P4 – P5a – P5b presentati al prot. n. 217259 in data 25 maggio 2015. Tali elaborati, per quanto attiene strettamente al solo citato diaframma, prevalgono sugli altri elaborati di progetto.
 - m1) provvedere alla ricomposizione dell'intera cava in conformità alle Tav. P6 e P7 e presentare, prima del rilascio dell'autorizzazione, una relazione del programma di ricomposizione ambientale della cava contenente le opere ricompositive di cui alle citate tavole:
 - m2) comunicare, prima del rilascio dell'autorizzazione, il volume di materiale utile in riduzione rispetto a quanto autorizzato con D.G.R. 1465 del 21.06.2005 e il conseguente volume di materiale utile complessivo dell'intera cava;
 - m3) Si richiamano e si intendono qui riportate le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso.";
- b) all'autorizzazione di Variante alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 che modifica la D.G.R. n. 1016 del 02/04/1998 di autorizzazione della cava "Golfetto" sita in Comune di Nervesa della Battaglia, autorizzata alla Ditta Superbeton SpA, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e in conformità al Punto 1 dell'istanza acquisita al prot. n. 673088 in data 17/12/2008 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 217259 in data 25/05/2015, come di seguito indicato:
- b.1) revocare la lettera L) del punto 3 della D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 che così recita:
"provvedere allo spostamento o approfondimento delle due condotte di metanodotto nel tratto in comune con la cava "I Santi" e fatte salve le condizioni di sicurezza nei confronti delle opere medesime, alla rimozione del diaframma ghiaioso esistente, previo raccordo lineare con il fondo della contigua cava."
 - b.2) modificare e integrare la D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 al punto 3 sostituendo alla lettera L) revocata come da precedente punto 1, quanto di seguito riportato:
 - "L) la Ditta dovrà mantenere il diaframma esistente posto a tutela del sedime dei due metanodotti come evidenziato dagli elaborati Tav. P4 – P5a – P5b presentati al prot. n. 217259 in data 25 maggio 2015. Tali elaborati, per quanto attiene strettamente al solo citato diaframma, prevalgono sugli altri elaborati di progetto.



ALLEGATO B alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015

- L1) provvedere alla ricomposizione ambientale della parte di cava in approfondimento autorizzata con D.G.R. n. 2897 del 11.10.2005 in conformità alle Tav. P6 e P7;
 - L2) presentare, prima del rilascio dell'autorizzazione, la documentazione integrativa costituita da planimetria e sezioni tipo della ricomposizione ambientale sostitutive delle tavole rispettivamente P6 e P7, limitatamente all'area compresa nella linea rossa tratteggiata di cui alla Tav. C/1 datata Luglio 2005 e facente parte del progetto vigente, nonché da relazione del programma di ricomposizione ambientale contenente le opere ricompositive di cui alle citate nuove tavole;
 - L3) comunicare, prima del rilascio dell'autorizzazione, il volume di materiale utile in riduzione rispetto a quanto autorizzato con D.G.R. 2897 del 11.10.2005 e il conseguente volume di materiale utile complessivo dell'intera cava;
 - L4) prorogare i termini per la conclusioni dei lavori di coltivazione e sistemazione ambientale di cui al punto 4 lettera t) della DGR 2897 del 11 ottobre 2005 e del successivo Decreto n. 43 del 04 marzo 2009 al 31 dicembre 2017.
 - L5) si richiamano e si intendono qui riportate le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso.”.
- c) La documentazione finale relativa al progetto di scavo e ricomposizione ambientale contenente gli aspetti di carattere topografico, dovrà essere inviata su supporto informatico in modello DTM tridimensionale agli enti di controllo in materia estrattiva georeferenziata rispetto alla nuova rete cartesiana predisposta dall'Amministrazione Provinciale di Treviso e recepita dalla Regione Veneto con D.D.R. n. 196 del 24/09/2013 con particolare riferimento a quanto previsto al punto 2.
- d) Dovranno essere ricalibrate tutte le quote dei pozzi di monitoraggio della falda freatica presenti nel polo estrattivo di Nervesa-Spresiano ed Arcade rispetto alla nuova rete cartesiana predisposta.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

VISTO: Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente del
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

Vanno visti n. 9 elaborati di cui al seguente elenco:

<i>n.</i>	<i>Titolo Elaborato</i>
1	Nota della ditta Mosole S.p.A., congiuntamente con la ditta Superbeton S.p.A. in data 22/05/2015 (acquista al protocollo regionale n. 217259 in data 25/05/2015),

**ALLEGATOB alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015**

2	Tav. P1- corografia di inquadramento aerofotografico.
3	Tav. P2 – inquadramento dell'area di intervento su mappa catastale
4	Tav. P3 – planimetria dei progetti di coltivazione autorizzati esauriti
5	Tav. P4 – planimetria dei progetti di coltivazione in variante
6	Tav. P5a – sezioni del progetto di coltivazione: 1 – 7
7	Tav. P5b – sezioni di coltivazione: 8 – 13
8	Tav. P6 – planimetria del progetto di ricomposizione ambientale
9	Tav. P7 – sezioni tipo del progetto di ricomposizione ambientale ai sestì d'impianto